

768.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale (Trasmissione di un documento)	6
Missioni valevoli nella seduta del 24 luglio 2000	3	Nomina ministeriale (Comunicazione)	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Richieste ministeriali di parere parlamentare	7
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	Atti di controllo e di indirizzo	7

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 24 luglio 2000.**

Angelini, Biondi, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Carli, D'Amico, Danieli, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Maccanico, Maggi, Melandri, Nesi, Niccolini, Nocera, Pagano, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Scalia, Sica, Turco.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 21 luglio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BONO: « Norme per il recupero e la salvaguardia del centro storico di Noto » (7242);

TOSOLINI: « Disposizioni in materia di misurazione del rumore aeroportuale » (7243);

BERTINOTTI ed altri: « Riconoscimento agli stranieri e agli apolidi dei diritti di elettorato attivo e passivo » (7244);

BERTINOTTI ed altri: « Riforma della disciplina relativa alla cittadinanza italiana » (7245).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

NOCERA e BASTIANONI: « Istituzione della provincia dell'Agro Nocerino Sarnese » (6571) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

alla II Commissione (Giustizia):

« Interventi di contrasto alla criminalità minorile » (7224) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

alla VII Commissione (Cultura):

BERGAMO: « Norme per la tutela del patrimonio artistico e culturale del comune di Amantea » (7103) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

alla IX Commissione (Trasporti):

« Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad INTERNET » (7208) *Parere delle Commissioni I, V, X e XIV;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

LUCÀ ed altri: « Istituzione dell'assegno di cura per le famiglie con bambini affetti da patologie oncologiche, onco-ematologiche pediatriche o da altre patologie gravi » (7056) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex*

articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti la materia tributaria) e XI;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

CARUANO ed altri: «Interventi a sostegno dell'agrumicoltura» (6915) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 262 del 6-11 luglio 2000 (doc. VII, n. 890), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo comma e 42, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 263 del 6-11 luglio 2000 (doc. VII, n. 891), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 120 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 25, 24, 112, 13 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

n. 271 del 6-12 luglio 2000 (doc. VII, n. 892), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli articoli 3

e 103, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, e, in riferimento agli articoli 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova, con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 272 del 6-12 luglio 2000 (doc. VII, n. 893), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dai tribunali per i minorenni di Venezia, Palermo e Salerno, con le ordinanze in epigrafe;

n. 273 del 6-12 luglio 2000 (doc. VII, n. 894), con la quale dichiara:

cessata la materia del contendere;

n. 276 del 6-13 luglio 2000 (doc. VII, n. 895), con la quale dichiara:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come modificati, aggiunti o sostituiti dagli articoli 36, 37 e 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dall'articolo 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 76 della Costituzione, dal tribunale di Parma e, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal pretore di Lecce, con le ordinanze in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 412-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione dal pretore di Brescia e dal tribunale di Campobasso, con le ordinanze indicate in epigrafe;

c) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 410, 410-bis e 412-bis del codice di procedura civile, come sopra modificati, aggiunti o sostituiti, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 281 del 6-14 luglio 2000 (doc. VII, n. 896), con lettera in data 14 luglio 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 1, della legge della regione Piemonte 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti);

n. 282 del 6-14 luglio 2000 (doc. VII, n. 897), con lettera in data 14 luglio 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge della regione Campania 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania);

n. 283 del 6-14 luglio 2000 (doc. VII, n. 898), con lettera in data 14 luglio 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto;

n. 284 del 6-14 luglio 2000 (doc. VII, n. 899), con la quale dichiara:

cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 5 marzo 1998, n. 60 (Intervento sostitutivo del governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso dalla regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

n. 292 dell'11-17 luglio 2000 (doc. VII, n. 900), con lettera in data 17 luglio 2000, con la quale dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno;

b) l'illegittimità dell'articolo 33, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

c) non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, dal giudice di pace di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

d) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti delle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), sollevata, in ri-

ferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal giudice di pace di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

e) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sollevata, in riferimento, rispettivamente, agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

f) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 103 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Vibo Valentia, sezione di Tropea, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 293 dell'11-17 luglio 2000 (doc. VII, n. 901), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 21, sesto comma, e 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 294 dell'11-17 luglio 2000 (doc. VII, n. 902), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 197, lettera b), 210, comma 6, e 192, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni:

alla II, nonché alla I Commissione (doc. VII, nn. 891, 892, 893, 895, 898, 900, 901 e 902);

alla VIII, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 890, 896 e 897);

alla XI, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 894);

alla XIII, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 899).

Trasmissione dall'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale – Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa – ha trasmesso i testi dei documenti approvati nel corso della I parte della 46^a sessione ordinaria, svoltasi a Parigi dal 5 all'8 giugno 2000.

Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Raccomandazione n. 665, sui membri associati dell'UEO e la nuova architettura della sicurezza europea (doc. XII bis n. 128);

Raccomandazione n. 666, sulle incidenze dell'inclusione di talune funzioni dell'UEO nell'UE - Risposta alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII bis n. 129);

Raccomandazione n. 667, sui bilanci previsionali degli organi ministeriali dell'UEO per l'esercizio 2000 (doc. XII bis n. 130);

Raccomandazione n. 668, sulle nuove missioni delle forze armate europee e le capacità collettive necessarie al loro adempimento - Risposta alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII bis n. 131);

Raccomandazione n. 669, sulle nuove missioni per il centro satellitare dell'UEO (doc. XII bis n. 132);

Raccomandazione n. 670, sulla diplomazia parlamentare: il ruolo delle Assemblies internazionali (doc. XII bis n. 133);

Raccomandazione n. 671, sugli istituti di studi e ricerca in materia di sicurezza e difesa - Prima parte: la situazione nei paesi membri associati (doc. XII bis n. 134);

Raccomandazione n. 672, sulla attuazione del patto di stabilità per il Sud-Est europeo (doc. XII bis n. 135);

Raccomandazione n. 673, sulla situazione in Kosovo: aspetti militari e di sicurezza (doc. XII bis n. 136);

Risoluzione n. 102, sulla diplomazia parlamentare: il ruolo delle Assemblee internazionali (doc. XII bis n. 137);

Risoluzione 103, sul programma antimissilistico nazionale americano (doc. XII bis n. 138);

Decisione 24, sul titolo e denominazione corrente dell'Assemblea (doc. XII bis n. 139);

Parere n. 36, sul progetto di bilancio revisionato delle spese dell'Assemblea per l'Anno 2000 (doc. XII bis n. 140).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 10 luglio 2000, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, delle nomine dell'avvocato Tommaso Aurelio PRETE a membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPS).

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 13 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi del comma 1, dell'articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante criteri per la concessione delle agevolazioni ai mercati agroalimentari all'ingrosso che aderiscono al consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 settembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della polizia di Stato.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 22 settembre 2000. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 14 settembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.